

## L'INTERVENTO DELL'ANCC

Firenze, 27 ottobre 2011

## Al Sindaco di Paesana

Gentile Sindaco, la ringraziamo per il riscontro tuttavia riteniamo che le sue argomentazioni non siano né corrette né convincenti.

Da un punto di vista normativo, poiché lei fa riferimento ai concetti di sosta e parcheggio, evidenziamo che il codice della strada, quale fonte primaria in tema di circolazione stradale, definisce la sosta quale "sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo con possibilità di allontanamento da parte del conducente" (art. 157, co. 1, lett. c) c.d.s.) e il parcheggio quale "area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli" (art. 3, co. 1, n. 34 c.d.s.). Quanto alla possibilità di regolamentare la sosta, si ricorda che il regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada prevede che la portata del divieto possa essere limitata indicando: i giorni della settimana, del mese o le ore della giornata durante i quali vige il divieto; le eccezioni per talune categorie di utenti; i periodi relativi a giorni e ad ore in cui vige il divieto per consentire le operazioni di pulizia della sede stradale (art. 120, co. 1, reg. es. c.d.s.). Pertanto, **la "sosta continuativa" è espressione che non trova riscontro alcuno nel codice della strada.** In particolare, l'aggettivo "continuativa" rende il concetto di sosta generico e indeterminato. Analoghe considerazioni valgono nei confronti dell'espressione "stazionamento prolungato" di cui alla sua nota e "occupazione continuativa" di cui all'ordinanza.

Quanto al divieto di "occupazione continuativa" da parte di camper furgoni, rulottes e autoveicoli in genere se utilizzati come luogo di dimora e/o bivacco" si rileva quanto segue.

Circa **l'occupazione continuativa si ribadisce l'inesistenza, la genericità e l'indeterminatezza dell'espressione.** Quanto all'utilizzo dei veicoli come "luogo di dimora" fermo restando il significato del termine dimora, con riferimento alle autocaravan si rammenta che l'art. 54 co. 1 lett. m del codice della strada definisce l'autocaravan quale veicolo avente una speciale carrozzeria ed attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente. A ciò si aggiunge che l'art. 185 co. 2 del codice prevede che "la sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia

sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo". Ne deriva che le autocaravan hanno una duplice natura: sono veicoli destinati sia al trasporto che all'alloggio. Per quanto riguarda l'utilizzo dell'autocaravan come alloggio, tale utilizzo può essere sanzionato laddove ciò si traduca in una violazione dell'art. 185 co. 2 del codice della strada. **Quanto all'utilizzo dei veicoli come "luogo di bivacco" tralasciando ogni considerazione sulla terminologia utilizzata si fa notare che tale comportamento prescinde dal tipo di veicolo e addirittura dall'esistenza stessa di un veicolo.** Relativamente alle ragioni di carattere igienico-sanitarie invocate nella Sua nota, si richiamano le argomentazioni espresse dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con direttiva prot 0031543 del 02.04.2007 e dal Ministero dell'Interno con circolare prot. 0000277 del 14.01.2008. Infine, **le conclusioni da Lei tratte dopo aver citato la giurisprudenza di legittimità non corrispondono al vero.** Con la sentenza da lei menzionata, la Suprema Corte nell'affermare che «il potere di vietare la sosta di veicoli di cui all'art. 6, quarto comma, lett. b, d ed f, anche con riferimento ad alcune categorie particolari di utenti e per ragioni di igiene, è espressione di una discrezionalità non sindacabile dall'A.G.O.» si riferisce alla impossibilità di censurare il merito del provvedimento amministrativo. Nel caso di specie infatti la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso in quanto il ricorrente aveva censurato l'opportunità della scelta dell'amministrazione e dunque aveva prospettato un sindacato di merito che deve ritenersi precluso al giudice ordinario. **Pertanto la giurisprudenza da lei citata non fa che confermare un principio consolidato in materia ossia che il giudice ordinario ha facoltà di valutare la legittimità delle ordinanze sindacali ma non può sindacarne il merito.** Ciò precisato in punto di diritto, da un punto di vista operativo si deve rilevare come per l'organo accertatore sia estremamente difficile, se non impossibile, poter accertare la situazione descritta nel suo provvedimento soprattutto con riferimento ai concetti di continuità, di occupazione e di dimora.

In conclusione auspichiamo alla revoca dell'ordinanza in questione, suggerendo l'istituzione di un divieto di campeggio sul tutto il territorio comunale al di fuori delle aree a ciò attrezzate.

Codiali saluti e a leggerla,  
Isabella Cocolo, la Presidente